

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

Via Ottorino Rossi, 9 - 21100 Varese

Partita IVA 03510140126

www.ats-insubria.it

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 386 DEL 18/06/2025

Oggetto: **RICORSO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 173/2025 DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. CIG B73C683AE2.**

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona del Dott. Salvatore Gioia

Struttura proponente: S.C. Affari Generali e Legali
Direttore della struttura proponente: Dott.ssa Marina Ambrosetti
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marina Ambrosetti
(AR)

PUBBLICAZIONE DAL 18/06/2025
SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'ATS DELL'INSUBRIA



PREMESSO che:

- in data 01.08.2023, acquisito agli atti con prot. n. 84499, è stato notificato ad ATS Insubria ricorso promosso dinanzi al Giudice di Pace di Como OMISSIS avverso ordinanza di ingiunzione OMISSIS emessa da ATS Insubria ai sensi della legge 24.11.1981 n. 689;
- l'ordinanza summenzionata è stata emessa da ATS a seguito del Sommario Processo Verbale di contravvenzione OMISSIS per aver, ai sensi dell'art. 316 ter comma 2 c.p. *"indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"*, fruito di prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di assistenza farmaceutica in regime di esenzione dal pagamento del ticket sanitario, pur non avendone diritto;
- in data 02/02/2024 il Giudice di Pace di Como dott.ssa Dina Bianchi, all'udienza di comparizione delle parti, ha dichiarato la propria incompetenza per materia indicando il Tribunale Ordinario di Como quale competente, concedendo 60 giorni di termine per riassumere la causa dinanzi al Tribunale medesimo;
- a seguito della dichiarazione d'incompetenza per materia del GDP di Como, in data 23/02/2024 è stata notificata ad ATS Istanza di Riassunzione dinanzi al Tribunale Ordinario di Como promossa dalla ricorrente avverso ordinanza di ingiunzione OMISSIS emessa da ATS Insubria, chiedendo di *"sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione opposta e di dichiarare nulla priva di ogni effetto l'ordinanza di ingiunzione opposta, inoltre, di accogliere l'opposizione annullando ogni penalità a carico dell'ingiunta ai sensi dell'art. 6 comma 12 del D.Lgs n. 150/2011, condannando l'opposta alla rifusione delle spese e compensi"*;
- in data 02/10/2024, acquisita agli atti con prot. n. 107219, è stata notificata all'ATS la sentenza n. 219/2024 disposta dal Tribunale di Como che ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che ha liquidato in complessivi € 300,00, oltre accessori come per legge;
- in data 16/10/2024, acquisito agli atti con prot. n.113335, è stato notificato all'ATS ricorso in appello dinanzi alla Corte d'Appello di Milano promossa OMISSIS per la riforma della sentenza n. 219/2024 pubblicata in data 01/10/2024 del Tribunale di Como;
- in data 26/02/2025 è stato notificato dalla cancelleria della Corte d'Appello il dispositivo della sentenza n. 173/2025, che rigetta l'appello avverso la sentenza n. 219/2024 del Tribunale di Como, compensando integralmente tra le parti le spese processuali del grado;

DATO ATTO che in data 20/05/2025, acquisito agli atti con prot. n. 53527, è stato notificato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione promosso OMISSIS per l'annullamento della sentenza n. 173/2025 della Corte d'Appello di Milano sez. lavoro pubblicata il 25/03/2025;

RITENUTO opportuno costituirsi, mediante controricorso ai sensi dell'art. 370 c.p.c., avanti la Suprema Corte di Cassazione al fine di contrastare le pretese azionate dalla ricorrente nei confronti dell'ATS e allo scopo conferire l'incarico di legale dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria all'Avv. Angelo Cantù- Direttore S. C. Avvocatura di questa Agenzia, che ha manifestato la propria disponibilità al riguardo, in accordo con la Direzione Aziendale;

RITENUTO altresì opportuno conferire l'incarico legale per la domiciliazione e partecipazione in udienza all'Avv. Sonia Allocca iscritta al Foro di Roma con Studio Legale Avvocati Allocca in Roma Via Niccolò L'Alunno n. 5;



VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 56722 del 28/05/2025 con la quale l'Avv. Sonia Allocca ha trasmesso il preventivo di massima per le competenze professionali pari a complessivi € 729,56, comprensivo di IVA e CPA;

EVIDENZIATO che il preventivo di spesa è stato formulato utilizzando parametri allineati ai livelli minimi stabiliti dall'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (*"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"*) in relazione al relativo scaglione avuto riguardo al valore della controversia;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 729,56 è imputato nei conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse:

1. di prendere atto del ricorso alla Suprema Corte di Cassazione notificato in data 20/05/25, per la cassazione della sentenza n. 173/2025 della Corte d'Appello di Milano sez. lavoro pubblicata il 25/03/2025;
2. di conferire l'incarico di difesa e patrocinio di ATS Insubria nel giudizio sopra descritto, con le più ampie facoltà di legge, all' Avv. Angelo Cantù, Direttore S.C. Advocatura di questa Agenzia, che ha manifestato la propria disponibilità al riguardo, in accordo con la Direzione Aziendale;
3. di conferire altresì l'incarico di domiciliatario all'Avv. Sonia Allocca - Studio Legale Avvocati Allocca in Roma Via Niccolò L'Alunno n. 5, mediante la sottoscrizione di apposita procura *ad litem*, alle condizioni tutte specificate nel disciplinare d'incarico, OMISSIS;
4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 729,56, comprensivi di IVA e CPA, è imputato nei conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;
5. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;



6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Enrico Antonio Tallarita)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Salvatore Gioia)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo



OGGETTO: RICORSO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 173/2025 DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. CIG B73C683AE2.

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:

-Struttura: S.C. Affari Generali e Legali

-Centro di Costo:53L320000

Varese, 16/06/2025

IL DIRETTORE S.C. PROPONENTE
(Dott.ssa Marina Ambrosetti)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Marina Ambrosetti)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

(X) Si attesta la regolarità contabile con l'imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

(X) Gestione Sanitaria () Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2025

conto n. 14130710

per € 729,56,

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2025

conto n. _____ per € _____,

() Il presente provvedimento non comporta alcun costo a carico del bilancio aziendale.

Varese, 16/06/2025

IL RESPONSABILE S. C. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

Via Ottorino Rossi, 9 - 21100 Varese

Partita IVA 03510140126

www.ats-insubria.it

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 420 DEL 25/06/2025

Oggetto: **RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 386 DEL 18/06/2025 "RICORSO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 173/2025 DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI"**.

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona del Dott. Salvatore Gioia

Struttura proponente: S.C. Affari Generali e Legali
Direttore della struttura proponente: Dott.ssa Marina Ambrosetti
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marina Ambrosetti
(AR)

PUBBLICAZIONE DAL ____ 25/06/2025 ____
SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'ATS DELL'INSUBRIA



PREMESSO che:

- in data 01.08.2023, acquisito agli atti con prot. n. 84499, è stato notificato ad ATS Insubria ricorso promosso dinanzi al Giudice di Pace di Como OMISSIS avverso ordinanza di ingiunzione OMISSIS emessa da ATS Insubria ai sensi della legge 24.11.1981 n. 689;
- l'ordinanza summenzionata è stata emessa da ATS a seguito del Sommario Processo Verbale di contravvenzione OMISSIS per aver, ai sensi dell'art. 316 ter comma 2 c.p. *"indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"*, fruito di prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di assistenza farmaceutica in regime di esenzione dal pagamento del ticket sanitario, pur non avendone diritto;
- in data 02/02/2024 il Giudice di Pace di Como dott.ssa Dina Bianchi, all'udienza di comparizione delle parti, ha dichiarato la propria incompetenza per materia indicando il Tribunale Ordinario di Como quale competente, concedendo 60 giorni di termine per riassumere la causa dinanzi al Tribunale medesimo;
- a seguito della dichiarazione d'incompetenza per materia del GDP di Como, in data 23/02/2024 è stata notificata all'ATS Istanza di Riassunzione dinanzi al Tribunale Ordinario di Como promossa dalla ricorrente avverso ordinanza di ingiunzione OMISSIS emessa da ATS Insubria, chiedendo di *"sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione opposta e di dichiarare nulla priva di ogni effetto l'ordinanza di ingiunzione opposta, inoltre, di accogliere l'opposizione annullando ogni penalità a carico dell'ingiunta ai sensi dell'art. 6 comma 12 del D.Lgs n. 150/2011, condannando l'opposta alla rifusione delle spese e compensi"*;
- in data 02/10/2024, acquisita agli atti con prot. n. 107219, è stata notificata all'ATS la sentenza n. 219/2024 disposta dal Tribunale di Como che ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che ha liquidato in complessivi € 300,00, oltre accessori come per legge;
- in data 16/10/2024, acquisito agli atti con prot. n. 113335, è stato notificato all'ATS ricorso in appello dinanzi alla Corte d'Appello di Milano promossa OMISSIS per la riforma della sentenza n. 219/2024 pubblicata in data 01/10/2024 del Tribunale di Como;
- in data 26/02/2025 è stato notificato dalla cancelleria della Corte d'Appello il dispositivo della sentenza n. 173/2025, che rigetta l'appello avverso la sentenza n. 219/2024 del Tribunale di Como, compensando integralmente tra le parti le spese processuali del grado;

DATO ATTO che in data 20/05/2025, acquisito agli atti con prot. n. 53527, è stato notificato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione promosso OMISSIS per l'annullamento della sentenza n. 173/2025 della Corte d'Appello di Milano sez. lavoro pubblicata il 25/03/2025;

DATO ATTO altresì, che con precedente deliberazione n. 386 del 18/06/2025, è stato conferito incarico di difesa e patrocinio dell'ATS Insubria nel giudizio civile sopraindicato all'Avv. Angelo Cantù, nonché incarico di domiciliatario all'Avv. Sonia Allocca;

PRESO ATTO che, a seguito della decisione di costituirsi per contrastare le pretese azionate dal ricorrente nel suddetto contenzioso civile, la S.C. Advocatura - Avv. Angelo Cantù ha espresso la necessità di avvalersi della difesa congiunta con l'Avv. Sonia Allocca;

RITENUTO quindi, opportuno, a parziale rettifica della deliberazione n. 386/2025, costituirsi mediante controricorso ai sensi dell'art. 370 c.p.c. avanti la Suprema Corte di Cassazione al fine di contrastare le pretese azionate dal ricorrente nei confronti dell'ATS e allo scopo conferire l'incarico congiunto di legale all'Avv. Angelo Cantù - Direttore S. C. Advocatura di questa Agenzia e all'Avv. Sonia Allocca iscritta al Foro di Roma con Studio Legale Avvocati Allocca in



Roma Via Niccolò L'Alunno n. 5, quest'ultima con la funzione di domiciliataria, conferendo le più ampie facoltà di legge a difendere e rappresentare l'ATS nella suddetta causa civile;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 729,56, è imputato nei conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse:

1. di prendere atto del ricorso alla Suprema Corte di Cassazione notificato in data 20/05/25, per la cassazione della sentenza n. 173/2025 della Corte d'Appello di Milano sez. lavoro pubblicata il 25/03/2025;
2. di conferire, a parziale rettifica della deliberazione n. 386 del 18/06/2025, l'incarico congiunto di difesa e patrocinio di ATS Insubria nel giudizio sopra descritto, con le più ampie facoltà di legge, all' Avv. Angelo Cantù e all'Avv. Sonia Allocca con Studio Legale Avvocati Allocca in Roma Via Niccolò L'Alunno n. 5, mediante la sottoscrizione di apposita procura *ad litem*, alle condizioni tutte specificate nel disciplinare d'incarico, OMISSIS;
3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 729,56, comprensivi di IVA e CPA, è imputato nei conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;
4. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Enrico Antonio Tallarita)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Salvatore Gioia)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo



OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 386 DEL 18/06/2025 "RICORSO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 173/2025 DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI".

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:

-Struttura: S.C. Affari Generali e Legali

-Centro di Costo:53L320000

Varese, 24/06/2025

IL DIRETTORE S.C. PROPONENTE
(Dott.ssa Marina Ambrosetti)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Marina Ambrosetti)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

(X) Si attesta la regolarità contabile con l'imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

(X) Gestione Sanitaria () Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2025

conto n. 14130710

per € 729,56,

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2025

conto n. _____ per € _____,

() Il presente provvedimento non comporta alcun costo a carico del bilancio aziendale.

Varese, 24/06/2025

IL RESPONSABILE S. C. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)